



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

n. 153 del 5 agosto 2010

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 3 marzo 1987, n. 59;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 12 per il quale, ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità previamente determinati e pubblicati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che tanto la predeterminazione dei predetti criteri quanto la dimostrazione del loro rispetto da parte delle singole amministrazioni in sede di attribuzione dei relativi benefici economici ai soggetti sopra individuati sono rivolte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggiano a principio generale in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica amministrazione, ove consentita da specifica disposizione normativa, deve in ogni caso rispondere a referenti oggettivi definiti prima dell'adozione di ogni singolo provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 4 nella parte in cui attribuisce agli organi di governo la competenza, fra l'altro, alla definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi (articolo 4, comma 1, lett. d);

RITENUTO, nelle more dell'adozione di una completa regolamentazione che verrà a fissare con carattere generale i criteri e le modalità di cui all'articolo 12 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvalersi dei poteri correlati all'esercizio della funzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di predeterminare i criteri e le modalità di cui sopra in relazione ai procedimenti attributivi di vantaggi economici consentiti dalle norme vigenti nelle materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ADOTTA

la presente direttiva

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente direttiva individua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, per iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. I vantaggi economici sono attribuiti tenuto conto delle disponibilità finanziarie e della rilevanza delle iniziative proposte nelle materie di competenza del Ministero, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità e secondo i criteri individuati all'articolo 3 della presente direttiva.

Art. 2

(Modalità di presentazione delle richieste e istruttoria delle domande)

1. Le domande per l'attribuzione di vantaggi economici vanno indirizzate al Segretariato Generale o alle competenti Direzioni Generali del Ministero che fisseranno previamente e renderanno pubblico, attraverso il sito internet istituzionale, il termine per l'invio, non inferiore a trenta giorni, con la specificazione della tipologia di iniziativa, intervento od opera di volta in volta richieste e delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le richieste sono redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione resi disponibili presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni ivi indicate, a pena di inammissibilità della domanda.

3. In particolare, alla richiesta devono essere allegate:

- a) una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'iniziativa, intervento od opera da realizzare, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza ambientale e territoriale;
- b) un piano economico-finanziario che contenga il bilancio di previsione dell'iniziativa, dell'opera o dell'intervento;
- c) la dichiarazione se il richiedente sia o meno beneficiario, per l'iniziativa, intervento od opera alla quale l'istanza si riferisce, di contributi, sussidi, ausili, sovvenzioni o finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo ed il soggetto concedente. Il Ministero procederà alla verifica di quanto dichiarato secondo le modalità di legge.

4. Il Segretariato Generale o le competenti Direzioni Generali del Ministero procedono all'istruttoria sull'ammissibilità delle domande entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data fissata per la presentazione delle stesse. Gli uffici accertano la completezza e la validità della documentazione allegata richiedendo, se del caso, necessari od opportuni chiarimenti ed integrazioni documentali.

Art. 3

(Formazione delle graduatorie e criteri di assegnazione)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la chiusura dell'istruttoria, il Segretariato Generale o le competenti Direzioni Generali del Ministero procedono alla formazione delle graduatorie tra le richieste ammissibili, ciascuno avvalendosi di un'apposita Commissione di valutazione costituita dal Segretario Generale o dal Direttore Generale competente.

2. Per la formazione delle graduatorie si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività dell'iniziativa, intervento od opera e rispondenza alle finalità individuate dalla vigente legislazione ambientale;
- b) coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella collettività di riferimento e con gli indirizzi generali e settoriali dell'amministrazione dell'ambiente, con particolare riguardo alla continuità dell'azione e alla sua rilevanza esterna;
- c) utilità, importanza, rilievo istituzionale ovvero civile e sociale del soggetto richiedente con particolare riguardo alla sua specializzazione in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- d) replicabilità dell'iniziativa;
- e) rilevanza territoriale dell'attività svolta;
- f) numero dei soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti nell'iniziativa, intervento od opera oggetto della richiesta di vantaggi economici;
- g) incidenza del volontariato e capacità di valorizzazione e/o integrazione delle/con le risorse esistenti;
- h) grado e tempo di raggiungimento dell'obiettivo programmato con l'iniziativa, intervento od opera oggetto di richiesta dell'attribuzione di vantaggi economici.
- i) capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente o sussistenza di altri contributi e ausili per il finanziamento della medesima iniziativa, intervento od opera oggetto della richiesta di attribuzione di vantaggi economici.

3. Non sono attribuibili vantaggi economici per le domande relative ad iniziative, interventi od opere già effettuate o concluse al momento di presentazione della richiesta, né per le domande avanzate da persone, fondazioni ovvero da enti associativi nei cui organi di gestione siano presenti membri che hanno riportato condanna – ovvero nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali – per illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, ovvero nei cui confronti siano state adottate misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza.

4. L'attribuzione del vantaggio richiesto comporta l'obbligo da parte del fruitore di associare la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ogni occasione di pubblicizzazione dei relativi interventi, iniziative od opere ammessi a vantaggio.

Art. 4

(Liquidazione dei vantaggi economici)

1. Il vantaggio economico attribuito è liquidato con determinazione Dirigente generale preposto all'Ufficio o Direzione competente ed è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. Il Ministero rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra il soggetto beneficiario del vantaggio economico e soggetti terzi per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

Art. 5

(Erogazione dei vantaggi economici e documentazione di spesa)

1. L'erogazione del vantaggio economico è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato:

a) da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dal quale risulti la specifica correlazione tra ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse;

b) da una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile.

2. Il rendiconto delle spese sostenute:

a) deve essere inviato al Ministero, a pena di revoca del vantaggio economico, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, intervento od opera ammessa a vantaggio;

b) deve essere redatto utilizzando le impostazioni adottate in sede di presentazione del preventivo di cui al punto 2, lett. b), giustificando analiticamente gli eventuali scostamenti tra gli importi;

c) deve specificare la copertura finanziaria dei costi distinta in risorse proprie e vantaggio attribuito dal Ministero ed eventualmente da altri soggetti pubblici o privati.

3. Le spese sostenute devono essere attestate con allegazione di fatture, ricevute e simili in originale, conformi alla vigente normativa in materia fiscale, intestate al soggetto beneficiario del vantaggio e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. La rendicontazione può essere, comunque, attestata con autocertificazioni ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e nei limiti previsti dallo stesso.

4. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il vantaggio economico attribuito può essere proporzionalmente ridotto.

5. Su richiesta del soggetto beneficiario può essere concessa un'anticipazione del vantaggio economico nella misura massima del quaranta per cento dello stesso.

6. È in facoltà del Ministero richiedere un rendiconto parziale delle spese, ovvero qualsiasi chiarimento e/o documento relativo alla spesa ritenuto necessario e/o opportuno, anche durante l'esecuzione delle iniziative, degli interventi e delle opere.

7. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Controlli)

1. Il Segretariato Generale o le competenti Direzioni Generali del Ministero possono disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla realizzazione ed esecuzione delle iniziative, degli interventi o delle opere, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali nonché sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il vantaggio economico.

2. Per l'attuazione dei predetti controlli, il Segretariato Generale o le competenti Direzioni Generali del Ministero possono avvalersi della collaborazione di enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o comunque posti in una posizione di dipendenza funzionale, che siano titolari anche di funzioni di ispezione, controllo o monitoraggio.

3. Ai fini del monitoraggio dei programmi ammessi al finanziamento, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare al Segretariato Generale o alle competenti Direzioni Generali del Ministero l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione delle iniziative, degli interventi e delle opere. Tutta la documentazione relativa alle iniziative, agli interventi o alle opere ammesse a vantaggio economico deve essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli.

4. Il Ministero, per comprovate esigenze ambientali o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, può esigere in qualsiasi momento modifiche nell'esecuzione e nella realizzazione delle iniziative, degli interventi e delle opere, purché siano compatibili con i principi di economicità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Art. 7

(Revoca)

1. Il provvedimento attributivo di vantaggi economici è revocato, anche parzialmente:

a) qualora per l'iniziativa, intervento od opera alla quale il provvedimento si riferisce, siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, salvo che tale circostanza sia stata dichiarata in sede di presentazione della richiesta e non ritenuta ostativa all'attribuzione del vantaggio economico da parte del Ministero;

b) in caso di dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;

c) qualora la rendicontazione, anche parziale, delle spese non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;

d) in caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti dal Ministero sullo stato di avanzamento dei lavori, o comunque sull'esecuzione e realizzazione delle iniziative, degli interventi o delle opere;

e) in caso di reiterata ed ingiustificata tardività nell'esecuzione e realizzazione, anche parziale, delle iniziative, degli interventi o delle opere;

f) qualora l'iniziativa, l'intervento o l'opera si discosti sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti significativi in termini di efficacia, rispetto agli

obiettivi previsti, e di efficienza, con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione;

g) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti del soggetto beneficiario le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

h) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

i) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall'uso previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto del vantaggio economico.

2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione del vantaggio economico già parzialmente o totalmente erogato. Le somme recuperate vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del Ministero.

Art. 8

(Esclusione)

1. Non ricadono nella disciplina della presente direttiva:

a) i contributi aventi oggetto e destinatario definiti in apposito stanziamento del bilancio di previsione;

b) i contributi aventi specifica destinazione per disposizione normativa, oppure relativi a programmi approvati in osservanza di norme comunitarie, statali o regionali o di specifiche regolamentazioni adottate dal Ministero nell'esercizio di funzioni proprie.

2. Resta ferma la possibilità per il Ministero di concludere accordi di patrocinio, anche allo scopo di sostenere attività di alto rilievo ambientale e/o finalizzate allo sviluppo di una cultura adeguata e diffusa della tutela dell'ambiente.

Art. 9

(Pubblicità)

1. I provvedimenti inerenti agli interventi economici disciplinati dalla presente direttiva sono resi pubblici anche mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La presente direttiva è trasmessa agli Organi competenti per i controlli di rito.

Il Ministro